

## INTRODUZIONE

A cinquant'anni dal commento all'articolo 4 della Costituzione redatto da G. Federico Mancini e destinato al primo volume del Commentario Branca<sup>1</sup>, le parole impiegate dall'illustre giuslavorista a proposito dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori possono risultare, a lettori e lettrici odierni, quasi profetiche. In tale sede, Mancini collocava la disposizione all'interno di *un indirizzo politico di progressiva garanzia del diritto al lavoro*, sancito dall'articolo 4 Cost., e ribadito dalla Corte costituzionale<sup>2</sup>, grazie al quale, a suo dire, il diritto alla conservazione del posto di lavoro aveva acquistato una *chance* di effettività; tale indirizzo si era concretizzato, infatti, attraverso la graduale limitazione del potere di recesso *ad nutum* dei datori di lavoro, avviata dalla legge n. 604/1966 e successivamente perfezionatasi con la previsione della garanzia reale del posto di lavoro, ad opera dell'articolo 18 della legge n. 300/1970.

A tale considerazione, però, l'Autore faceva seguire una precisazione; la chiarezza di quest'ultima, e l'aiuto che essa ha offerto a chi scrive nel dare una forma più compiuta all'interrogativo a cui questo volume ambisce a rispondere, conducono a riportarne il testo integralmente. Così, lasciando trapelare qualche incertezza sulla tenuta della tutela statutaria quale punto di arrivo di un indirizzo di progressiva garanzia del diritto al lavoro, Mancini osservava come: «Salire dal niente al poco avendo di mira il tutto o il quasi tutto è una cosa (saggia, aggiungerebbe un gradualista). Scendere dal tutto – *che corrisponde alla direttiva politica contenuta nella norma*<sup>3</sup> – al poco, specie se questo, com'è nel caso in esame, somiglia più al niente che al tutto (i limiti obbligatori non intaccano l'efficacia del licenziamento; aumentano solo il costo del suo esercizio), è una cosa affatto diversa. E, a mio avviso, contestabile sul piano della correttezza costituzionale».

---

<sup>1</sup> G.F. MANCINI, *Art. 4*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Zanichelli-II Foro Italiano, Bologna-Roma, 1975, p. 241; posizioni analoghe sono state espresse dall'Autore nel suo volume, di poco successivo, *Costituzione e movimento operato*, il Mulino, Bologna, 1976, p. 73.

<sup>2</sup> Ci si riferisce, ovviamente, a Corte cost. 9 giugno 1965, n. 45, in *Giur. cost.*, 1965, con nota di V. CRISAFULLI, *Diritto al lavoro e recesso ad nutum*, p. 654 ss.

<sup>3</sup> L'enfasi è aggiunta dall'Autore.

Ora, si è detto, tra tali affermazioni e il frangente attuale, c'è un periodo di storia repubblicana lungo cinquant'anni durante il quale il lavoro è stato interessato da vicende complesse che non riguardano, si sa, soltanto il contesto nazionale; così, il tramonto della fabbrica fordista e la scomparsa dell'operaio massificato, a lungo considerato *il* lavoratore dipendente, si è accompagnato alla graduale affermazione di una società post-industriale e a una progressiva tecnologizzazione del lavoro che promette di limitare sempre più l'apporto dell'attività umana nella produzione. Nel frattempo, il mercato del lavoro si è confrontato con il processo di integrazione monetaria, con il "fatto" della globalizzazione<sup>4</sup>, con l'internazionalizzazione dei mercati finanziari e la ciclica riproposizione di crisi economiche, aggravate negli ultimi anni pure dall'emergenza pandemica e dalle ripercussioni dei conflitti, tutt'ora in corso, sulle economie degli Stati dell'Unione<sup>5</sup>.

Nella trattazione che segue non si è dato conto analiticamente di questi fenomeni, in ragione della complessità che caratterizza ciascuno di essi e dei tanti saperi, diversi dal diritto costituzionale, che essi intercettano; ciononostante, tenerne traccia è apparso importante giacché, soprattutto alcuni di essi, rappresentano lo sfondo su cui si sono appuntate sia le iniziative in materia occupazionale, promosse in seno all'Unione europea, sia, a livello interno, le riforme del mercato del lavoro che, contribuendo a una precarizzazione dei rapporti lavorativi già in atto da tempo – a partire dal c.d.

---

<sup>4</sup> Nell'ambito della copiosa letteratura costituzionalistica attenta a tale fenomeno, considera la globalizzazione «un "fatto" dagli effetti in gran parte irreversibili», G. SILVESTRI, *Costituzionalismo e crisi dello Stato nazione. Le garanzie possibili nello spazio globalizzato*, in AA.VV., *Costituzionalismo e globalizzazione*, Jovene, Napoli, 2014, p. 146.

<sup>5</sup> La letteratura sui fenomeni a cui si è fatto riferimento è pressoché sterminata; dunque, limitatamente alle connessioni tra questi ultimi e il lavoro, a titolo esemplificativo, cfr. le riflessioni di L. GALLINO, *Il lavoro non è una merce. Contro la flessibilità*, Laterza, Roma-Bari, 2009; ID., *La lotta di classe dopo la lotta di classe*, Laterza, Roma-Bari, 2012; U. ROMAGNOLI, *Il lavoro non è una merce, ma il mercato del lavoro è una realtà*, in *Dir. lav. merc.*, n. 1/2019, p. 17 ss., il quale dedica anche una particolare attenzione alle "discontinuità" qualitative e quantitative favorite dalla tecnologizzazione del lavoro; A. PERULLI, *L'idea di diritto del lavoro, oggi*, in *Lav. dir.*, n. 1/2016, p. 17 ss.; con riferimento, inoltre, alle ricadute dell'integrazione monetaria sulle politiche di piena occupazione, cfr. O. CHESSA, *La Costituzione della moneta. Concorrenza, indipendenza della banca centrale, pareggio di bilancio*, Jovene, Napoli, 2016; e sull' "inevitabilità" in tale contesto della riduzione del costo del lavoro, cfr. V. SPEZIALE, *La mutazione genetica del diritto del lavoro*, in M.P. IADICICCO-V. NUZZO (a cura di), *Le riforme del diritto del lavoro. Politiche e tecniche normative*, Editoriale scientifica, Napoli, 2016, p. 33 ss.; cfr., infine, C. SALAZAR, *Il principio lavoristico*, in M. BENVENUTI-R. BIFULCO (a cura di), *Trattato di diritto costituzionale. I principi fondamentali*, Giappichelli, Torino, 2023, p. 98 ss., la quale sottolinea come la risposta interna alla complessità dei fenomeni poc' anzi menzionati sia stata soprattutto la precarizzazione dei rapporti di lavoro con la contestuale trasformazione del diritto del lavoro in diritto dell' "emergenza" prima e della "crisi" poi.

“pacchetto Treu” del 1997 e soprattutto dalla legge n. 30/2003 – hanno interessato da ultima anche la protezione del posto di lavoro.

Il riferimento è, ovviamente, alla legge n. 92/2012, la c.d. riforma Monti-Fornero, e, nell’ambito del c.d. *Jobs Act*, al d.lgs. n. 23/2015; la scelta di circoscrivere l’attenzione prevalentemente a tali interventi legislativi, alla loro genesi e alle loro ricadute è mossa dall’impressione che essi abbiano determinato per la stabilità del posto di lavoro, quella discesa dal tutto al poco, dove poco somiglia al niente (o al quasi niente), scongiurata dall’illustre giuslavorista mezzo secolo fa.

Al pari di G. Federico Mancini, infatti, chi scrive è persuasa che da un punto di vista costituzionalistico tale operazione non possa considerarsi banale; a tutt’oggi, essa offre il fianco a numerose incertezze, singolarmente segnalate dalla dottrina e considerate meritevoli di una riflessione complessiva alla quale si è inteso dare seguito nel presente lavoro monografico. Al centro di quest’ultimo si è collocato, dunque, il diritto al lavoro stabile (quello che nel lessico dell’Autore è indicato quale diritto alla conservazione del posto di lavoro) e la questione della sua perdita di effettività; in particolare, si è scelto di ragionare sulle eventuali implicazioni che dall’arretramento delle tutele, apprestate dall’ordinamento avverso i licenziamenti illegittimi, possono discendere non solo in termini di mancato, o difficile, godimento di un diritto individuale, ma anche di espressione compiuta della vocazione lavoristica del dettato costituzionale.

Come prima notazione di metodo, può subito specificarsi che l’oggetto dell’indagine del volume abbia reso sostanzialmente impossibile, oltre che sconveniente, prescindere dalla letteratura giuslavoristica e dalle categorie da quest’ultima utilizzate nell’analisi della complessa questione dei licenziamenti illegittimi e del loro apparato sanzionatorio; a queste ultime, dunque, si è fatto spesso appello, operando certamente qualche semplificazione, utile, tuttavia, a sostenere una riflessione sul tema di tipo costituzionalistico.

Si deve operare poi un’altra precisazione di tipo anzitutto terminologico, ma non solo; si è fatto riferimento poc’anzi, richiamando la scelta lessicale compiuta da G. Federico Mancini, a un presunto diritto alla conservazione del posto di lavoro; in luogo di questa espressione, in questa sede si è preferito utilizzare, in senso tra loro equivalente, le dizioni diritto al lavoro stabile, diritto alla stabilità lavorativa o del posto di lavoro, riferendosi al diritto dei lavoratori a non subire licenziamenti arbitrari o a non essere ingiustamente spossessati del, o estromessi dal, proprio posto di lavoro. Sebbene sia chiaro che laddove *adeguatamente* garantito, soprattutto se assistito dalla misura della reintegrazione (l’unica capace di *rimuovere* gli effetti di un licenziamento illegittimo dall’ordinamento), il diritto al lavoro stabile (*et similia*) accresca la possibilità dei lavoratori di conservare il proprio posto di lavoro; tuttavia, l’impossibilità espressa dalla Corte costituzio-

nale, e sottolineata anche nel corso di questa trattazione, di interpretare il diritto al lavoro, riconosciuto dall'articolo 4, comma 1, Cost., sia come un diritto al conseguimento di un posto lavoro, sia come un diritto a conservare il medesimo, ha suggerito di limitare l'uso di quest'ultima espressione a tale circostanza.

D'altra parte, la possibilità di riferirsi alla stessa situazione giuridica soggettiva in distinti modi si spiega anche in ragione dell'assenza di un'espressa previsione del dettato costituzionale dedicata al diritto alla stabilità lavorativa; giacché chi scrive muove però dall'idea che tale mancanza non infici la sua considerazione quale diritto costituzionale, nella Sezione I del volume, si è inteso rammentare come la pretesa a un lavoro stabile si collochi al crocevia tra l'interpretazione dell'articolo 4, comma 1, Cost., quale norma di indirizzo dei pubblici poteri volta alla doverosa promozione dell'occupazione futura e alla salvaguardia di quella in essere, per un verso; e la lettura del medesimo articolo 4, comma 1, Cost., quale diritto individuale, potenzialmente innovativo dei rapporti di lavoro privati e, dunque, limitativo dei poteri datoriali, per un altro.

Queste considerazioni sono state precedute da una ricerca più ampia, accompagnata altresì dalla lettura dei lavori dell'Assemblea costituente, sul significato che il dettato costituzionale parrebbe attribuire allo svolgimento da parte dei consociati di un'attività lavorativa. A tal fine, l'interrelazione tra i principi fondamentali, e segnatamente tra i primi quattro, è apparsa dirimente per escludere un'interpretazione prettamente economicistica della vita umana e dell'esperienza lavorativa accolte dalla Costituzione; al suo posto se n'è valorizzata una diversa, in cui il lavoro concorre al progresso materiale e spirituale della società, dunque all'*edificazione* dell'ordinamento repubblicano e alla saldatura in tal senso del legame tra i consociati, ma al contempo offre ai singoli lavoratori la possibilità di un'emancipazione economica e personale. In ragione di ciò, si è potuta forse comprendere meglio anche l'attenzione riservata dal dettato costituzionale al rapporto di lavoro dipendente e alle conseguenti previsioni, contemplate dall'articolo 35 Cost., in poi, dei diritti sociali secondari (*recte*, diritti fondamentali delle *persone che lavorano*); quelle pretese, cioè, che «assumendo lo squilibrio del rapporto contrattuale tra datore di lavoro e lavoratore, qualificano specificamente la posizione di quest'ultimo»<sup>6</sup>.

A proposito dell'esercizio di tali ultimi diritti, si è pressoché subito rilevato come esso sia presumibilmente favorito dalla stabilità della condizione lavorativa, ossia dalla sicurezza del lavoratore di non essere esposto, in ragione del godimento dei suddetti diritti, al rischio di un licenziamen-

---

<sup>6</sup> Come rammentato da B. PEZZINI, *La decisione sui diritti sociali. Indagine sulla struttura costituzionale dei diritti sociali*, Giuffrè, Milano, 2001, p. 126.

to pretestuoso o arbitrario; detto ancora in altri termini, dalla certezza di godere, nell'eventualità in cui ciò accada, della possibilità di essere reintegrato in un posto di lavoro del quale sia stato ingiustamente spossessato o, in via residuale, di vedersi adeguatamente ristorato del torto subito. Si iniziano, dunque, a delineare alcuni dei dubbi che circondano la correttezza costituzionale di quella discesa dal *tutto*, la garanzia reale del posto di lavoro affermata dall'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, al *poco*, le modifiche apportate all'articolo 18 dalla legge n. 92/2012, fino al (quasi) *niente*, il c.d. contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, introdotto dal d.lgs. n. 23/2015.

Da un punto di vista metodologico, l'andamento calante lasciato intravedere dalla successione di tali interventi legislativi ha reso preferibile adottare, in questa trattazione, una prospettiva diacronica; a chi scrive è parso, infatti, che ripercorrere nel loro ordine temporale le "stagioni" normative potesse essere d'ausilio nell'apprezzamento sia dei differenti livelli di tutela accordati nel tempo alla protezione del posto di lavoro; sia del distinto grado di tolleranza riservata dal legislatore alla scelta datoriale di interrompere ingiustamente i rapporti di lavoro<sup>7</sup>.

Nel merito, la scelta di assecondare "il corso degli eventi" si è rivelata utile, su più versanti; anzitutto, come emerge nella Sezione I, essa ha consentito di recuperare un annoso dibattito in cui la questione della garanzia del posto di lavoro, nonché della configurazione di un eventuale diritto al lavoro stabile (nell'accezione fatta propria da chi scrive) si è imposta, dapprima, all'attenzione di autori della statura di Costantino Mortati, Vezio Crisafulli e Ugo Natoli e, successivamente, durante la fase della prima attuazione del dettato costituzionale, nell'azione congiunta e convergente dei giudici comuni, della Corte costituzionale e del legislatore. Con riferimento alla protezione del posto di lavoro tale sintonia sembra essersi protratta a lungo, in connessione con l'affermazione delle coordinate dello Stato sociale, resistendo anche alle prime oscillazioni di quest'ultimo; la sua interruzione

---

<sup>7</sup> Nonostante la prospettiva diacronica prescelta, si è preferito non soffermarsi sulla misura del c.d. "blocco dei licenziamenti" introdotta durante l'emergenza pandemica con il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", e rimasta in vigore fino al 30 giugno 2021 grazie a plurime proroghe; la straordinarietà del contesto in cui tale limitazione è stata adottata ha suggerito di non farne oggetto di un'indagine successiva a tale frangente, essendo inoltre pacifico, perlomeno per chi scrive, il bilanciamento tra le disposizioni costituzionali sottese alla sua *provvisoria* adozione. Sulla vicenda, nell'ambito della dottrina costituzionalistica, cfr. M. PIGNOCCHI, *Il blocco dei licenziamenti e la tenuta dell'ordine economico*, in G. DI COSIMO (a cura di), *Curare la democrazia. Una riflessione multidisciplinare*, Wolters Kluwer, Cedam, Milano, 2022, p. 291 ss.

più brusca, non ancora ricucita, lo si anticipa, è rappresentata, infatti, dalla giurisprudenza costituzionale dei primi anni Duemila in materia di ammissibilità del referendum abrogativo proposto sull'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori; in tale sede, con la nota ambiguità con cui negli anni hanno fatto ricorso a tale categoria, i giudici costituzionali hanno escluso che l'articolo 18 dello Statuto dei lavori, ossia la garanzia reale del posto di lavoro, avesse contenuto costituzionalmente vincolato, rappresentasse cioè l'unica e indefettibile forma di espressione di quell'indirizzo di progressiva garanzia del diritto al lavoro, imposto dall'articolo 4, Cost.

Nella Sezione II del volume, la preferenza per l'impostazione diacronica dell'indagine ha consentito di riflettere sui frangenti e, insieme ad essi, sulle sedi nelle quali, in seno all'Unione europea, si è andata affermando la c.d. *flexicurity*, ossia l'idea (in realtà, variamente declinabile) che l'alleggerimento delle tutele apprestate dagli ordinamenti interni in caso di licenziamento illegittimo – al quale avrebbe dovuto accompagnarsi un rafforzamento dei meccanismi di sicurezza sociale e delle politiche attive del lavoro – avrebbe determinato effetti benefici in termini di aumento dei posti di lavoro; una strategia, quella della c.d. *flexicurity*, che al netto della sua discutibile condivisibilità sul piano scientifico o “esportabilità” fuori dal contesto in cui è originata, entrambe taciute da una narrazione autoevidente condotta dalle istituzioni unionali, ha conosciuto il *momento* della sua massima “promozione” durante la crisi del debito del 2011. Difatti, la nota missiva della BCE risalente ad agosto del medesimo anno rappresenta, a tutt'oggi, per il panorama interno, il *dies a quo* di un ciclo di riforme del mercato del lavoro – avviatosi nel 2012 con la ricordata riforma Monti-Fornero e perfezionatosi, nell'ambito del c.d. *Jobs Act*, con il d.lgs. n. 23/2015 – che a tale istanza di maggiore flessibilità in uscita (e decisamente meno a quella speculare di sicurezza) ha dato variamente, ed energicamente, attuazione. Tale operazione ha comportato il restringimento dell'ambito di operatività della tutela reale in favore di quella compensatoria e, con l'introduzione del già menzionato contratto a tutele crescenti, destinato a sostituire progressivamente l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, riveduto dalla legge n. 92/2012, anche la significativa limitazione del controllo giudiziale nei licenziamenti illegittimi.

Tuttavia, giacché molti paiono convinti che la discesa dal tutto al poco, dove poco somiglia al niente, non sia un'operazione priva di significato da un punto di vista costituzionalistico, non è un caso che i suddetti interventi legislativi siano stati al centro di una copiosa giurisprudenza costituzionale, scandagliata nella Sezione III del volume. In questa fase è parso preferibile sospendere temporaneamente la prospettiva diacronica, al fine di distinguere, fuori dalla rigorosa successione imposta dall'ordine cronologico, le decisioni che parrebbero aver stemperato l'“aggressività” delle menziona-

te riforme – restituendo così al diritto al lavoro stabile una fisionomia più vicina a quella richiesta dal dettato costituzionale – da quelle che, invece, paiono confermare un ormai saldo *agnosticismo* in tale ambito del Giudice delle leggi<sup>8</sup>.

Non sembra, difatti, che ci siano segnali per ricucire lo “strappo” realizzato in sede di giudizio di ammissibilità del referendum agli inizi del secolo, ossia per revocare in dubbio l’idea che il dettato costituzionale non offra davvero alcuna indicazione al legislatore nell’individuazione della tutela più adeguata che dovrebbe spettare a un lavoratore ingiustamente licenziato.

Qualche speranza (non troppe a dire il vero) per la piena restituzione al diritto al lavoro stabile della sua protezione più intensa potrebbe provenire dalla prossima tornata referendaria; nel momento in cui si scrive, infatti, la *long story* sulla garanzia statutaria si prepara ad accogliere un nuovo episodio in virtù dello svolgimento di un referendum abrogativo volto a cancellare dall’ordinamento il d.lgs. n. 23/2015 e a ripristinare, appunto, la piena operatività dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori (nella formula riveduta dalla legge n. 92/2012 e “corretta” dalla Corte costituzionale). D’altra parte, la promozione in seno al Consiglio europeo di una maggiore flessibilità – interna questa volta al rapporto di lavoro – sembrerebbe suggerire come, pure tra le istituzioni unionali, la convinzione che semplificare (*recte*, incoraggiare) il ricorso ai licenziamenti illegittimi favorisca l’occupazione di lunga durata abbia perso, per ora, il suo *appeal*; tutto ciò non potrebbe che avere delle ricadute positive a livello interno, perlomeno in termini di attenuazione della tensione che la prospettiva della *flexicurity* ha esasperato tra le due “anime” dell’articolo 4, comma 1, Cost., ossia il dovere del legislatore di promuovere e salvaguardare l’occupazione (quale?), e il diritto dei singoli a pretendere di non subire licenziamenti arbitrari.

Si è consapevoli che l’oggetto di indagine di questo volume possa prestare il fianco a critiche da parte di chi ritenga che la garanzia del diritto al lavoro stabile sia oramai un privilegio per pochi, nella misura in cui il dilagare di forme di lavoro atipiche e precarie sposterebbe a un momento precedente la riflessione sulla stabilità del lavoro, dirigendo l’attenzione sul bisogno di *stabilizzazione* di molti lavoratori e lavoratrici precari, sulla residualità del lavoro dipendente, e infine sulla necessità di riacordare entrambi i profili con l’espressione piena della vocazione lavoristica del dettato costituzionale. Lasciando da parte la questione (spiegabile anche alla luce della “porosità” della categoria della subordinazione) per cui pure lavori “nuovi”, quali quelli riconducibili ad esempio alla c.d. *gig economy*, sollevano il problema dell’arbitrarietà algoritmica e del diritto dei lavoratori coinvolti a non subi-

---

<sup>8</sup> M. BENVENUTI, *Lavoro (principio costituzionale del)*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 2009, vol. XVIII, p. 13.

re da quest'ultima trattamenti ingiusti, licenziamenti inclusi<sup>9</sup>, alla critica di cui sopra si potrebbero opporre due repliche.

Anzitutto, la selezione del campo di indagine è sorretta dalla convinzione che non interrogarsi sullo stato di salute dei diritti dei c.d. *insiders* rischi di offrire un supporto a quelle teorie che, muovendo dalla divisione tra questi ultimi e i c.d. *outsiders*, sottesa, in effetti, anche alla strategia della *flexicurity*, ne propongono l'avvicinamento, instillando però un gioco al ribasso che non pare restituire al lavoro il senso attribuitogli dal dettato costituzionale, né, tra l'altro, offrire in cambio l'aumento promesso di uguali posti di lavoro; in altri termini, parafrasando ancora Mancini, la circostanza per cui alcuni sperimentino il niente o il poco, non è sembrata una buona ragione per ignorare la perdita, da parte di altri, del tutto. Semmai, bisognerebbe ulteriormente riflettere sulla possibilità di correggere le politiche che conducono all'incremento del numero di chi sperimenta il niente o il poco, in un contesto socioeconomico, peraltro, attraversato da una costante espansione delle disegualianze, ma si tratta di un'indagine che trascende l'orizzonte di questo studio.

Tornando, allora, alle scelte operate in tale sede, preme precisare come da una prospettiva costituzionalistica, il declino a cui è andato incontro l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, indicato ora come «una conquista della classe operaia da cui l'intera società ha tratto vantaggio in termini di crescita civile»<sup>10</sup>, ora come la previsione «più vicina alla piena attuazione dei principi costituzionali»<sup>11</sup>, abbia condotto, inoltre, a interrogarsi sulle ragioni sottese a tale parabola, nonché sulla capacità del dettato costituzionale, e delle disposizioni che ad esso danno immediata attuazione, di *resistere* a fronte dei mutamenti che interessano il lavoro e, più in generale, i rapporti tra politiche del lavoro ed economia.

L'ambizione di questo volume non è, dunque, quella di restituire una panoramica di tutte le problematiche del lavoro e dei lavori che attualmente interrogano la perdurante centralità del principio lavoristico; la decisione

---

<sup>9</sup> Cfr. sul punto, A. ALOISI-V. DE STEFANO, *Il tuo capo è un algoritmo. Contro il lavoro disumano*, Laterza, Roma-Bari, 2020. Giova rammentare, infatti, come nella giurisprudenza comune sviluppatasi intorno alla condizione lavorativa dei *riders* e al loro inquadramento quali lavoratori autonomi o subordinati è accaduto, ad esempio, che i giudici di merito abbiano ordinato la reintegrazione, equiparando la disattivazione forzosa dell'*account* di un ciclofattorino a un licenziamento intimato in forma orale; cfr., sul punto, Tribunale di Palermo, sentenza n. 3570 del 24 novembre 2020, in *Dir. relazioni ind.*, n. 1/2021, p. 214 ss., con nota di V. FERRANTE, *Ancora in tema di qualificazione dei lavoratori che operano grazie ad una piattaforma digitale*.

<sup>10</sup> G.F. MANCINI, *Costituzione e movimento operaio*, cit., p. 78.

<sup>11</sup> F. MODUGNO, *Ancora una «rassegna» sull' ammissibilità dei «referendum» abrogativi, dopo vent'anni*, in *Giur. cost.*, n. 3/2001, p. 1835.

di circoscrivere la presente trattazione alle vicende che hanno riguardato il diritto al lavoro stabile, inteso quale diritto dei lavoratori a non subire licenziamenti arbitrari, è stata sorretta, infatti, da un intento decisamente più modesto, che considera l'osservazione «dei margini e dei frammenti» come la possibilità di aprire «uno squarcio e di comprendere qualcosa. Comprendere come si intersecano tra loro cose vecchie e cose nuove»<sup>12</sup>.

---

<sup>12</sup> Prendendo in prestito le parole di A. LEOGRANDE, *Dalle macerie. Cronache sul fronte meridionale*, Feltrinelli, Milano, 2018, p. 308.